

DELIBERAZIONE N. 1268 DEL 14/12/2021	
OGGETTO: Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto 3 IFO - Presa d'atto dell'aggiudicazione ed adesione alla Convenzione	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Patrimonio e Tecnico Il Dirigente Responsabile Francesco Proietto Responsabile del Procedimento Francesco Proietto L'Estensore Francesco Proietto Proposta n° DL-1274-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 14/12/2021 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 14/12/2021 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/12/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 03/12/2021 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - Allegato 4 - Allegato 3 - Allegato 2 - Allegato 1	

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Vista la Deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;
- Premesso: che, in data 31 dicembre 2020 è scaduto il contratto di manutenzione impiantistica in Convenzione Consip MIES 1 e, in previsione di tale scadenza, in conformità alla L.7 agosto 2012 n.135, la UOC Patrimonio e Tecnico ha intrapreso le azioni atte ad individuare il nuovo contraente del servizio;
- che, nello specifico, già nel 2018, la UOC proponente ha aderito all'iniziativa della Centrale Acquisti della Regione Lazio per la stesura del Capitolato Tecnico in previsione dell'espletamento della gara per l'affidamento del "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI";
- Rilevato inoltre, che alla data del 4 gennaio 2020, la suddetta procedura di gara non era ancora bandita né era disponibile una data certa per la sua attivazione e che, invece, era attiva la Convenzione Consip MIES2 per la manutenzione impiantistica delle strutture sanitarie;
- che, pertanto, ai sensi della citata L.135/2012 la UOC Patrimonio e Tecnico in data 7 gennaio 2020 ha emesso l'ordine preventivo, su piattaforma MEPA, n. 5314829 per l'espletamento della procedura per l'emissione del Piano Tecnico Economico da parte della ATI Primavera (Edison Facilitys) –Bosch (in seguito ATI) aggiudicataria del lotto MIES2 di competenza territoriale IFO;

che la UOC Patrimonio e Tecnico ha attentamente valutato il PTE presentato in data 2 ottobre 2020 richiedendo tutte le spiegazioni ed integrazioni necessarie ad esprimere un giudizio di merito sulla effettiva congruità dell'offerta sulle effettive necessità manutentive degli IFO;

che con la deliberazione n.313 del 12 marzo 2021 gli IFO, con la presa d'atto della relazione del Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico, hanno espresso la propria rinuncia alla adesione alla Convenzione Consip MIES2 per incompatibilità tecnica del citato PTE con le necessità manutentive degli IFO;

Considerato che, con la Determinazione G04268 del 19 aprile 2021 (all.1) la Regione Lazio aggiudicato la gara per l'appalto del "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI" e che, in particolare, il lotto di competenza IFO è stato aggiudicato alla ATI Consorzio Integra – Mugnai Spa;

che, pertanto, la UOC Patrimonio e Tecnico ha avviato l'istruttoria per perfezionare l'adesione alla Convenzione Regionale, le cui caratteristiche peculiari sono riportate nella Scheda Sintetica in allegato (all.2), verificando l'applicazione dell'offerta tecnico-economica alle necessità manutentive degli IFO;

che, a seguito di tale istruttoria, eseguita anche in contraddittorio con i rappresentanti della ATI Consorzio Integra – Mugnai Spa, è stata rilevata la necessità di predisporre un "Atto integrativo e di specificazione all'ordinativo di fornitura" (all.3) di alcune modalità operative per l'espletamento del servizio non ben esplicitate dagli atti di gara e dall'offerta tecnico-economica della ATI aggiudicataria e che tale Atto forma parte integrante e sostanziale della Convenzione senza comportarne alcuna modifica tecnica o economica;

che, dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara, il cui computo è in allegato al presente atto (all.4), il costo complessivo della Convenzione, per la durata di anni otto, è di €.28,688.041,00 (+IVA), così ripartiti:

- per i canoni di manutenzione ordinaria: €.24.578.186,43 (+IVA), corrispondenti ad €.3.072.273,30(+IVA) per anno
- per le manutenzioni extracanone e prestazioni aggiuntive: €.4.109.854,56 (+IVA) corrispondenti ad un importo medio annuo di €.513.731,82.

Considerata inoltre, la necessità della costituzione del fondo incentivante ex art.113 D.Lgs.50/2016, così come da regolamento IFO approvato con la deliberazione n.413 del 17 maggio 2019, il quale importo ammonta ad €.430.320,61 al netto delle rivalutazioni economiche e variazioni che potrebbero realizzarsi nel corso dell'espletamento dell'appalto;

Ritenuto pertanto necessario:

- prendere atto della Determinazione G04268 del 19 aprile 2021 di aggiudicazione del Multiservizio Tecnologico;
- procedere all'adesione al Multiservizio Tecnologico Regionale così come descritto nelle premesse;

Considerato che, per il perfezionamento dell'adesione al Multiservizio Tecnologico Regionale è necessario compilare e firmare il modulo presente nella apposita sezione del portale STELLA della Regione Lazio;

che il periodo di smobilizzo della Soc. ENGIE ed il contemporaneo periodo di organizzazione alla presa in carico del servizio è stimato in circa 60 gg naturali e consecutivi e quindi si prevede un effettivo inizio del servizio da parte della ATI Consorzio Integra-Mugnai al 1 febbraio 2022;

Ritenuto necessario delegare l'ing. Francesco Proietto, Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico alla compilazione e sottoscrizione, in nome e per conto del Direttore Generale nonché Legale Rappresentante degli IFO, di tutti i documenti previsti dal portale Regionale STELLA per l'adesione al Multiservizio Tecnologico Regionale in oggetto;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

prendere atto della Determinazione G04268 del 19 aprile 2021 di aggiudicazione del Multiservizio Tecnologico (all.1)

di aderire al "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI", relativamente al lotto 3 aggiudicato alla ATI Consorzio Integra – Mugnai Spa, di durata otto anni e dell'importo €.28,688.041,00 (+IVA 22%= €.34.999.410,00), così ripartiti:

- per i canoni di manutenzione ordinaria: €.24.578.186,43 (+IVA 22%= €.29.985.387,45), corrispondenti ad un importo annuo di €.3.072.273,30 (+IVA= €.3.748.173,43);
- per le manutenzioni extracanone e prestazioni aggiuntive: €.4.109.854,56 (+IVA 22%= €.5.014.022,56) corrispondenti ad un importo medio annuo di €.513.731,82 (+IVA 22%= €.626.752,82)

di approvare l' "Atto integrativo e di specificazione all'ordinativo di fornitura" che forma parte integrante e sostanziale dell'Adesione al Multiservizio Tecnologico Regionale (all.3);

di autorizzare il Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico Ing. Francesco Proietto a sottoscrivere l'adesione al Multiservizio Tecnologico Regionale sul portale telematico STELLA, in nome e per conto del Direttore Generale nonché Legale Rappresentate degli IFO;

di costituire il fondo incentivante ex art.113 D.Lgs.50/2016, così come da regolamento IFO approvato con la deliberazione n.413 del 17 maggio 2019, per un totale di €.430.320,61;

L'impegno di spesa di €.34.999.410,00 (IVA inclusa) per l'esecuzione del servizio è ripartito per anni competenza come da seguente tabella:

anno di competenza per impegno di spesa	conto 503020105	conto 503020101
2022 - dal 1 febbraio	3.447.140,51	563.208,55
2023	3.760.516,92	614.409,33
2024	3.760.516,92	614.409,33
2025	3.760.516,92	614.409,33
2026	3.760.516,92	614.409,33
2027	3.760.516,92	614.409,33
2028	3.760.516,92	614.409,33
2029	3.760.516,92	614.409,33
2030 - fino 31 gennaio	313.376,41	51.200,78
SOMMA	30.084.135,39	4.915.274,63

Il fondo incentivante ex art.113 D.Lgs.50/2016, così come da regolamento IFO approvato con la deliberazione n.413 del 17 maggio 2019, è costituito per un totale di €.430.320,61, sul conto n 5.07.01.01.03 il cui impegno di spesa è ripartito per anni di competenza come da seguente tabella:

anno di competenza	importo annuo fondo
2022 - dal 1 febbraio	49.307,57
2023	53.790,08
2024	53.790,08
2025	53.790,08
2026	53.790,08
2027	53.790,08
2028	53.790,08
2029	53.790,08
2030 - fino al 31 gennaio	4.482,51

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto 3 IFO - Presa d'atto dell'aggiudicazione ed adesione alla Convenzione*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Direzione: CENTRALE ACQUISTI

Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G04268 del 19/04/2021

Proposta n. 11917 del 19/04/2021

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - A.O. Policlinico Umberto I, A.O. San Camillo, I.F.O. I.N.M.I Provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad € 178.666.402,49 e i.e./96 mesi.

Proponente:

Estensore	DAMIANI VALERIA	_____	<i>firma elettronica</i>
Responsabile del procedimento	LEONE PIETRO	_____	<i>firma elettronica</i>
Responsabile dell' Area	P. LEONE	_____	<i>firma digitale</i>
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____	<i>firma digitale</i>
Firma di Concerto			

OGGETTO Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – A.O. Policlinico Umberto I, A.O. San Camillo, I.F.O., I.N.M.I Provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad € 178.666.402,49 € i.e./96 mesi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che, in particolare, introduce norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli A.O. n. G16720 del 04/12/2019 e n. G03585 del 01/04/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell'8 settembre 2020 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTA, altresì, la determinazione n. G07808 del 10 giugno 2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per enti del Servizio Sanitario Regionale" della Direzione regionale "Centrale Acquisti" al Dott. Pietro Leone;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una

centrale di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore”;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi al n.ro 19 *le manutenzioni immobili e impianti;*

VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04 settembre 2019;

VISTA la determinazione n. G17418 del 12 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – A.O. Policlinico Umberto I, A.O. San Camillo Forlanini, I.N.M.I. “L. Spallanzani”, I.F.O. “Istituto Nazionale Tumori Regina Elena”. Impegno di spesa di € 1.942,38 sul capitolo S23427 e di € 800,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2019” con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dottor Pietro Leone;

RILEVATO che il Bando di gara allegato alla predetta determinazione è stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e che tutti gli atti di gara sono stati altresì resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. G18652 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – A.O. Policlinico Umberto I, A.O. San Camillo Forlanini, I.N.M.I. “L. Spallanzani”, I.F.O. “Istituto Nazionale Tumori Regina Elena”. Errata corrige – Allegato 4 Listino Prezzi”;

VISTA la determinazione n. G02976 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – A.O. Policlinico Umberto I, A.O. San Camillo Forlanini, I.N.M.I. “L. Spallanzani”, I.F.O.

"Istituto Nazionale Tumori Regina Elena". Proroga dei termini di presentazione delle offerte. Impegno di spesa di € 1.478,78 sul capitolo H21509. Esercizio finanziario 2020";

VISTA la determinazione n. G04452 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto "Seconda proroga dei termini di presentazione delle offerte" e che, per le motivazioni ivi riportate, ha differito ulteriormente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissandolo alle ore 16:00 del giorno 23 giugno 2020, nonché la data di apertura delle offerte alle ore 10:00 del 26 giugno 2020;

VISTA la determinazione n. G08155 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto l'ammissione degli operatori economici al proseguo della procedura all'esito della verifica della documentazione amministrativa;

VISTA la Determinazione n. G08826 del 26 luglio 2020 di nomina della Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto, già pubblicata sul profilo del committente;

PRESO ATTO dello svolgimento della seduta virtuale per l'apertura della busta tecnica, tenutasi in data 19 agosto 2020 così come da verbale che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dei verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice del 24 settembre 2020 21 ottobre 2020, 28 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 16 novembre 2020, 23 novembre 2020, 7 dicembre 2020, 21 dicembre 2020, 11 gennaio 2021, 10 febbraio 2021, 22 febbraio 2021, 25 febbraio 2021 che, sebbene non allegati, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PRESO ATTO altresì dei verbali di seduta riservata del RUP del 4 agosto 2020 in merito alla comunicazione trasmessa da Gi One S.p.A., impresa mandante del R.T.I. CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM SRL – ADIRAMEF, con nota acquisita al prot. regionale con il n. 695344 del 04/08/2020, inerente l'aggiornamento della dichiarazione integrativa ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del verbale del 21 gennaio 2021 in merito alla comunicazione trasmessa dall'operatore concorrente Società Antas inerente il cambio da "Società a responsabilità limitata" a "Società per Azioni", a far data dal 1° dicembre 2020, trasmessa a mezzo mail in data 20/01/2021, del verbale del 5 marzo 2021 per la verifica dei riscontri pervenuti da parte degli operatori di "*conferma di validità delle offerte e cauzioni provvisorie*" per ulteriori 180 giorni e analizzate le dichiarazioni integrative pervenute da parte degli operatori RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.I.R - FPM S.R.L.; RTI Edison Facility Solutions S.p.A. - Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile; RTI Antas s.r.l. - Alfredo Cecchini - Del Bo Roma srl; RTI Consorzio Integra Società Cooperativa - Mugnai s.p.a. - Coopservice s. Coop. P. A; Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; CPL Concordia soc. Coop.;

PRESO ATTO che, in attuazione della previsione del Disciplinare di gara, non sono stati ammessi alla fase di apertura delle buste economiche i Concorrenti le cui offerte hanno conseguito un punteggio tecnico minore di 36 punti di seguito indicati:

- RTI M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici Srl - Costruzioni tecnologiche 2000 srl - Gemmo S.p.A.. relativamente ai lotti 1 (punteggio conseguito 30,06), 2 (punteggio conseguito 32,23), 3 (punteggio conseguito 29,25), 4 (punteggio conseguito 26,25)
- RTI Edison Facility Solutions S.p.A. - Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, relativamente ai lotti 1 (punteggio conseguito 32,01), 2 (punteggio conseguito 34,38), 3 (punteggio conseguito 32,67)
- CPL CONCORDIA SOC. COOP., relativamente ai lotti 1 (punteggio conseguito 29,34), 2 (punteggio conseguito 28,97), 3 (punteggio conseguito 26,71), 4 (punteggio conseguito 24,34)
- RTI TEPOR SPA - COMAT SPA - Installazioni Impianti S.p.A., relativamente ai lotti 1 (punteggio conseguito 28,23), 2 (punteggio conseguito 26,64), 3 (punteggio conseguito 25,48), 4 (punteggio conseguito 22,48)
- OMNIA SERVITIA SRL. relativamente ai lotti 2 (punteggio conseguito 25,66), 3 (punteggio conseguito 26,07), 4 (punteggio conseguito 26,27) e che pertanto vengono esclusi dalla procedura;

PRESO ATTO dello svolgimento della seduta virtuale per l'apertura delle buste economiche così come da verbale del 18 marzo 2021 che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale, viste le offerte economiche presentate dagli operatori economici, sono stati attribuiti i punteggi economici;

PRESO ATTO in particolare delle graduatorie risultanti per i singoli lotti dalla somma dei punteggi tecnici ed economici conseguiti dagli operatori, di cui all'**Allegato 1** alla presente determinazione;

DATO ATTO della previsione del Disciplinare di gara, paragrafo 3, di seguito riportata: "*Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto in ragione dell'ordine decrescente del valore economico dei Lotti posto a base d'asta per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria. Tale previsione opera anche in sede di esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura*";

PRESO ATTO che la graduatoria per i singoli lotti, in applicazione dei limiti di aggiudicazione previsti dal Disciplinare di gara, è quella riportata nell'**Allegato 2** alla presente determinazione;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute riservate del 23 marzo 2021 e del 30 marzo 2021 che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato i costi del

personale trasmessi dagli operatori allegati alla documentazione di gara e le integrazioni alle spiegazioni, richieste, limitatamente al Lotto 2 in data 23 marzo 2021 n. PI043563-21 ed, all'esito della verifica della documentazione pervenuta, ha ritenuto attendibili le giustificazioni presentate da tutti gli operatori suddetti con riferimento ai lotti sopra indicati e che, pertanto, le graduatorie definitive sono quelle riportate nell'**Allegato 2**;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare i lotti come segue:

Lotto	Azienda Ospedaliera	Codice CIG	Fornitore	Importo complessivo per 96 mesi i.e.
1	AO Policlinico Umberto 1	8124896C46	Consorzio Stabile CMF	92.454.172,81
2	AO San Camillo	8124953B50	RTI Antas s.r.l. - Alfredo Cecchini - Del Bo Roma s.r.l.	38.937.285,28
3	IFO	8124971A2B	RTI Consorzio Integra Società Cooperativa - Mugnai S.p.a. - Coopservice s. Coop. p.a.	28.819.220,61
4	INMI	8125032C81	RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	18.455.723,79
TOTALE				178.666.402,49

RITENUTO di approvare la graduatoria completa per tutti i lotti di gara riportata nell'**Allegato 2** alla presente determinazione;

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie regionali, a seguito di emissione di Ordinatori di Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione a seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione da parte della Regione Lazio;

PRESO ATTO che è stata avviata l'istruttoria sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e che, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della suddetta istruttoria, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall'art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016;

PRESO ATTO che è stato richiesto agli operatori economici aggiudicatari di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e che gli stessi operatori economici hanno comprovato quanto dichiarato per la partecipazione alla procedura in oggetto, come da verbali del 8 aprile 2021 e del 15 aprile 2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs 50/2016 il presente atto verrà trasmesso ai soggetti interessati;

RITENUTO opportuno, inoltre, trasmettere gli atti per la stipula dell'ordinativo di fornitura alle Aziende Sanitarie che sosterranno le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un

proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

RITENUTO altresì di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, sul sito Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle "Linee Guida sulla trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici" elaborate dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emanate in data 13 giugno 2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto;

TENUTO CONTO che i soggetti esecutori del contratto sosterranno le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione del Contratto

PRESO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta virtuale e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Gara", sul profilo del committente nella sezione dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di prendere atto delle risultanze dei verbali di seduta virtuale e di seduta riservata citati in premessa;
- di approvare l'operato del RUP nelle varie fasi di gara;

- di approvare l'operato della Commissione aggiudicatrice relativamente alla fase di apertura e valutazione dell'offerta tecnica ed economica e conseguentemente:
- 1) di dichiarare l'esclusione dei seguenti operatori economici:
- RTI M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici Srl - Costruzioni tecnologiche 2000 srl - Gemmo S.p.A., relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4;
 - RTI Edison Facility Solutions S.p.A. - Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, relativamente ai lotti 1, 2, 3;
 - CPL CONCORDIA SOC. COOP., relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4;
 - RTI TEPOR SPA - COMAT SPA - Installazioni Impianti S.p.A., relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4;
 - OMNIA SERVITIA SRL., relativamente ai lotti 2, 3, 4;
- per avere conseguito in sede di valutazione tecnica un punteggio inferiore a 36 punti;
- 2) di approvare la graduatoria completa per tutti i lotti di gara riportata nell'**Allegato 2** alla presente determinazione;
- 3) di disporre l'aggiudicazione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – A.O. Policlinico Umberto I, A.O. San Camillo, I.F.O, I.N.M.I per i lotti parimenti di seguito indicati ed a fronte di un importo complessivo di 178.666.402,49 € i.e./96 mesi

Lotto	Azienda Ospedaliera	Codice CIG	Fornitore	Importo complessivo per 96 mesi i.e.
1	AO Policlinico Umberto 1	8124896C46	CONSORZIO STABILE CMF	92.454.172,81
2	AO San Camillo	8124953B50	RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	38.937.285,28
3	I FO	8124971A2B	RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	28.819.220,61
4	INMI	8125032C81	RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.I.R - FPM S.R.L.	18.455.723,79
TOTALE				178.666.402,49

- 4) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall'art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016;
- 5) di trasmettere, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto ai soggetti interessati;
- 6) di trasmettere gli atti per la stipula dell'ordinativo di fornitura alle Aziende Sanitarie che sosterranno le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del

d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- 7) di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, sul sito Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta virtuale e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Gara", sul profilo del committente nella sezione dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore

Andrea Sabbadini

ALLEGATO 1

Atto n. G04268 del 19/04/2021

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
 LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	PUNTEGGIO TOTALE (Ptot = Pt + Pe)	Graduatoria
CONSORZIO STABILE CMF	62,07	19,12	81,19	1
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	50,46	26,97	77,43	2
ENGIE Servizi S.p.A.	46,79	25,90	72,69	3
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	46,14	25,74	71,88	4
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	40,79	29,84	70,63	5
GUERRATO S.p.A.	44,69	23,08	67,77	6
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	37,37	26,49	63,86	7
Siram S.p.A.	40,04	22,71	62,75	8
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	36,68	25,42	62,10	9

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	PUNTEGGIO TOTALE (Ptot = Pt + Pe)	Graduatoria
CONSORZIO STABILE CMF	58,98	19,40	78,38	1
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	53,85	22,30	76,15	2
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	42,30	28,80	71,10	3
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	48,42	19,70	68,12	4
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	41,28	25,85	67,13	5
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	36,97	29,95	66,92	6
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	38,74	27,03	65,77	7
GUERRATO S.p.A.	43,18	20,90	64,08	8
Siram S.p.A.	42,26	20,80	63,06	9
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	38,14	23,24	61,38	10

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (P _t)	PUNTEGGIO ECONOMICO (P _e)	PUNTEGGIO TOTALE (P _{tot} = P _t + P _e)	Graduatoria
CONSORZIO STABILE CMF	58,19	24,98	83,17	1
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	46,83	28,08	74,91	2
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	46,43	27,62	74,05	3
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	47,69	25,49	73,18	4
ENGIE Servizi S.p.A.	44,87	24,89	69,76	5
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	39,53	29,95	69,48	6
GUERRATO S.p.A.	44,49	23,13	67,62	7
Siram S.p.A.	40,50	26,89	67,39	8
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	41,31	25,96	67,27	9
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	38,22	25,29	63,51	10
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	36,45	26,16	62,61	11

Atto n. G04268 del 19/04/2021

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	PUNTEGGIO TOTALE (Ptot = Pt + Pe)	Graduatoria
CONSORZIO STABILE CMF	52,00	26,48	78,48	1
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	49,37	25,70	75,07	2
ENGIE Servizi S.p.A.	46,74	22,78	69,52	3
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	41,01	27,72	68,73	4
Siram S.p.A.	39,21	27,48	66,69	5
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	36,04	29,95	65,99	6
GUERRATO S.p.A.	43,00	22,46	65,46	7
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	42,45	22,62	65,07	8
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	37,48	27,48	64,96	9
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	36,12	24,98	61,10	10
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	36,23	23,23	59,46	11

ALLEGATO 2

Atto n. G04268 del 19/04/2021

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
 LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	PUNTEGGIO TOTALE (Ptot = Pt + Pe)	Graduatoria
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	49,37	25,70	75,07	1
ENGIE Servizi S.p.A.	46,74	22,78	69,52	2
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	41,01	27,72	68,73	3
Siram S.p.A.	39,21	27,48	66,69	4
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	36,04	29,95	65,99	5
GUERRATO S.p.A.	43,00	22,46	65,46	6
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	42,45	22,62	65,07	7
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	37,48	27,48	64,96	8
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	36,12	24,98	61,10	9
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	36,23	23,23	59,46	10
CONSORZIO STABILE CMF	52,00	26,48	78,48	NON ASSEGNABILE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	PUNTEGGIO TOTALE (Ptot = Pt + Pe)	Graduatoria
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	53,85	22,30	76,15	1
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	42,30	28,80	71,10	2
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	48,42	19,70	68,12	4
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	41,28	25,85	67,13	5
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	36,97	29,95	66,92	6
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	38,74	27,03	65,77	7
GUERRATO S.p.A.	43,18	20,90	64,08	8
Siram S.p.A.	42,26	20,80	63,06	9
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	38,14	23,24	61,38	10
CONSORZIO STABILE CMF	58,98	19,40	78,38	NON ASSEGNABILE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
 LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (P _t)	PUNTEGGIO ECONOMICO (P _e)	PUNTEGGIO TOTALE (P _{tot} = P _t + P _e)	Graduatoria
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	46,83	28,08	74,91	1
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	46,43	27,62	74,05	2
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	47,69	25,49	73,18	3
ENGIE Servizi S.p.A.	44,87	24,89	69,76	4
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	39,53	29,95	69,48	5
GUERRATO S.p.A.	44,49	23,13	67,62	6
Siram S.p.A.	40,50	26,89	67,39	7
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	41,31	25,96	67,27	8
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	38,22	25,29	63,51	9
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	36,45	26,16	62,61	10
CONSORZIO STABILE CMF	58,19	24,98	83,17	NON ASSEGNABILE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	PUNTEGGIO TOTALE (Ptot = Pt + Pe)	Graduatoria
RTI Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R - FPM S.R.L.	49,37	25,70	75,07	1
ENGIE Servizi S.p.A.	46,74	22,78	69,52	2
RTI ANTAS S.r.l. - ALFREDO CECCHINI - DEL BO ROMA SRL	41,01	27,72	68,73	3
Siram S.p.A.	39,21	27,48	66,69	4
RTI CALIFEL S.R.L. - GI ONE S.P.A. - POLIMNIA REAL ESTATE SYSTEM Srl - ADIRAMEF	36,04	29,95	65,99	5
GUERRATO S.p.A.	43,00	22,46	65,46	6
RTI MIECI S.P.A. - C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CO.GE.I. ITALIA S.R.L. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	42,45	22,62	65,07	7
RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - MUGNAI S.p.A. - Coopservice S. Coop. p. A.	37,48	27,48	64,96	8
RTI ECOSFERA SERVIZI SRL - Graded S.p.A.	36,12	24,98	61,10	9
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	36,23	23,23	59,46	10
CONSORZIO STABILE CMF	52,00	26,48	78,48	NON ASSEGNABILE



REGIONE
LAZIO

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO (POLICLINICO UMBERTO I, SAN
CAMILLO, INMI "SPALLANZANI", IFO "ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA
ELENA")**

CONVENZIONE LOTTO 3



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

CONVENZIONE

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO (POLICLINICO UMBERTO I, SAN CAMILLO, INMI "SPALLANZANI", IFO "ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA")

PARTI

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "REGIONE", in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Dott. Andrea Sabbadini

E

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lapido n. 182/2, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 03530851207, P. IVA 03530851207, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Marco Emilio Lapido n. 182/2, in persona del Sig. Alessandro Filabozzi Procuratore del Consorzio Integra Soc. Coop., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa e la mandante MUGNAI S.P.A., sede legale in Roma, via Alberico II n. 4, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 00427590583, P. IVA 00889121000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Alberico II n. 4, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, ATLANTE – CERASI Studio Notarile Associato, repertorio n. 18131 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

- A. la Regione Lazio, con Determinazione n. G17418 del 12/12/2019 ha indetto una procedura di gara finalizzata all'"affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, Immi "Spallanzani", Ifo "Istituto nazionale tumori Regina Elena")", il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.E n.2019/S 243-597365 del 17/12/2019 e sulla GURI n. 5a Serie speciale - n. 148 del 18/12/2019;
- B. Con Determinazione n. G04268 del 19/04/2021 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della procedura di gara;
- C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo complessivo della Convenzione per il lotto 3 definito dall'art. 4 comma 2 - a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all'art. 93 del Dlgs 50/2016 - e



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Polichinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- F. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clauseole;
- G. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- I. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- J. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- K. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
- TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, le prestazioni aggiudicate al Fornitore, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
- a. Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, Immi "Spallanzani", Ifo "Istituto nazionale tumori Regina Elena")";

- b. Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti a seguito di emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle stesse;
- c. Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione Quadro ed eroga il servizio.
- d. Contratto Generale e/o Convenzione:** il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini del servizio attivato dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.
- e. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo principale:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta gli elementi necessari per tutta la durata della fornitura.
- f. Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nella presente convenzione;
- g. Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto del servizio di cui alla presente Convenzione.
- h. Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato tecnico, dal Disciplinare, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - dal D.lgs. n.115 del 2008.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati;
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervenano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinalivi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - emissione di Ordinalivi di fornitura;
 - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinalivi di fornitura;
 - monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
 - ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

Articolo 4

Oggetto del servizio

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena") individuata quale "Stazione appaltante", per l'espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l'emissione di appositi Ordinalivi di Fornitura. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinalivi di Fornitura, relativa al servizio sopra descritto di cui al lotto 3.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Disciplinare Tecnico e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinalivi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro **28.819.220,61** IVA esclusa, e in particolare:



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- a. Gestione complessiva
- b. Servizio energia:
 - ✓ Fornitura del combustibile o energia primaria
 - ✓ Manutenzione impianti di climatizzazione
 - c. Manutenzione impianti elettrici
 - d. Manutenzione impianti idrici e gas medicali
 - e. Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio
 - f. Manutenzione impianti elevatori
 - g. Manutenzione altri impianti
 - h. Manutenzioni extracanone
 - i. Prestazioni integrative
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie Contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto del Lotto di gara di durata sino al 96° mese successivo alla stipula del verbale di consegna. Entro 12 mesi dalla scadenza dell'Ordinativo, le Aziende Sanitarie hanno facoltà di integrare/attivare servizi attraverso l'emissione di Ordinativi di fornitura aggiuntivi, che avrà, in ogni caso, la medesima data di scadenza del primo Ordinativo di Fornitura emesso. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Regione Lazio.
4. Le informazioni sulle consistenze sono riportate nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
5. La presente Convenzione non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di fornitura, in esecuzione degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
6. Sono ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
7. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
8. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Politico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinalivi di fornitura sottoscritti digitalmente e inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinalivo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinalivi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinalivi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordinalivi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie Contraenti si concludono conformemente a quanto riportato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinalivo di fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore, come espressamente previsto all'articolo "Clausola Sociale", si impegna preliminarmente all'emissione dell'Ordinalivo di Fornitura a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una **durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per successivi 12 mesi.**
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinalivi di fornitura principali. Fermo restando il rispetto dell'importo massimo spendibile, gli Ordinalivi di Fornitura aggiuntivi potranno essere emessi sino a 12 mesi antecedenti la data di scadenza dell'Ordinalivo di fornitura principale.
4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione stipulati dagli Enti Contraenti mediante l'emissione degli Ordinalivi di Fornitura avranno tutti la medesima durata sino al 96° mese successivo alla stipula del verbale di consegna.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinalivo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Dite diverse dal medesimo Fornitore.

Art. 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alca.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinalivi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinalivi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinalivi di fornitura da ciascuna emessi.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie Contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
13. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione Lazio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione Quadro, a:
- eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione Quadro e negli Atti di gara;
 - garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico;
 - eseguire i lavori su impianti e immobili tutto così come disciplinato nel Capitolato Tecnico di gara e nei suoi allegati;



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Poliniclinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- e. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- f. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- g. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- h. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
- i. applicare le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva;
- j. ottemperare a tutte le previsioni espressamente riportate nell'«Capitolato Tecnico»;
- k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione Quadro e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- l. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- m. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- n. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l'Azienda Sanitaria Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- o. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- p. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o dell'Azienda Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

q. predisporre e trasmettere annualmente alla Regione Lazio su supporto informatico, la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, articolata per prestazioni a canone e prestazioni a misura entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza di ogni anno di riferimento. La Regione Lazio si riserva di richiedere l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione

1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 11

Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Clausola sociale



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018.

2. Nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto "*Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità*", l'appaltatore subentrante, assume l'obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti. Per tali lavoratori non si prevederà periodo di prova e verrà riconosciuta l'anzianità di servizio maturata e maturanda e assicurati i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

3. Preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

4. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale

5. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordini sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare tecnico e delle percentuali di sconto formulate in sede di offerta economica di seguito riportate:
 - Ribasso percentuale sul canone per la fornitura del combustibile o energia primaria (voce B1 dell' Allegato 4): 25,00
 - Ribasso percentuale sui canoni manutentivi (con esclusione della voce B1 dell' Allegato 4): 21,50
 - Ribasso percentuale offerto sul prezzario della Regione Lazio: 35,00
 - Ribasso percentuale offerto sui prezzi DEI 40,00



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- Ribasso percentuale offerto sulla maggiorazione del prezzo della mano d'opera:95,00
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
7. La Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 14 – Adeguamento prezzi

1. Le modalità relative all'adeguamento dei prezzi sono riportate nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, cui si rimanda

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "*modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017*". Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Polichinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato nei documenti Tracciabilità flussi finanziari prodotti dagli operatori. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.
9. La remunerazione per tutte le prestazioni oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla delle condizioni economiche formulate in sede di offerta dal Fornitore.

Articolo 16

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Polichinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 17 **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18

Inadempimenti e penali

1. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengono opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresi, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto
2. Ove si verificchino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie Contraenti si riservano di applicare le penali espressamente riportate nel paragrafo 11.16 del Capitolato Tecnico ovvero di seguito riportate. In particolare, le penali applicabili sono le seguenti:
 - a. **Penali di competenza delle Aziende Sanitarie Contraenti:** Le penali di competenza delle aziende sanitarie sono riportate al paragrafo 11.16 del Capitolato Tecnico;
 - b. **Penali di competenza della Regione Lazio:** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al precedente articolo 9, la Regione Lazio applicherà una penale pari a Euro 250,00 fino alla trasmissione della reportistica
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Aziende contraenti, ovvero la Regione Lazio, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 7. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 9. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione Quadro. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
 10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Polichinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 22

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verificano:
 - o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell'arco di un trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;
 - o *oppure*
 - o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell'arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione;
- d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Polichinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espresa";
 - g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espresa" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
 - n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Poliniclinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinalivi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
8. Le Parti prendono atto che l'aggiudicazione della gara è stata impugnata e TAR non ha adottato provvedimenti di sospensione. Le Parti riconoscono che qualora per effetto di sentenze di merito del TAR o del Consiglio di Stato l'aggiudicazione sia annullata, la Regione avrà diritto di risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie di risolvere gli ordinalivi di fornitura al fine di garantire una tutela in forma specifica per il ricorrente. In tal caso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 23

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinalivi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Poliniclinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
6. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi

Articolo 24

Cessione della Convenzione

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo dell'Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti attività:
 - Installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione
 - Installazione e manutenzione di impianti elettrici
 - Installazione e manutenzione di impianti idrici e gas medicali
 - Installazione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio
 - Installazione e manutenzione di impianti elevatori
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalle Aziende Sanitarie. Il Fornitore si impegna a depositare presso le stesse, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non si autorizzerà il subappalto.



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Polichinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privata altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione,



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. **GIULI MARIO** il Responsabile della Commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare 348/6558155, indirizzo PEC mariogiulii@pec.it, indirizzo e-mail mario.giulii@munenai.it;
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 28

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio: PEC centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it
 - RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA MUGNAI S.p.A.: PEC gare_integra@pec.it
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
 - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - c) Posta certificata

Articolo 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Poliziano Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
 4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
 5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli art. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
 6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Poliniclinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31

Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 32



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Poliniclinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per

inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 33

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 34

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 35

Premesse ed allegati

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

Roma



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Umberto I, San Camillo, INMI "Spallanzani", IFO "Istituto Nazionale Tumori Regina Elena")

Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Fornitore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

U.O.C. PATRIMONIO E TECNICO

Oggetto: "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI – Scheda sintetica del servizio

Allo scopo di informare questa Direzione sulle caratteristiche peculiari del "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI" al quale questi IFO sono in procinto di aderire, si invia la presente scheda riassuntiva.

DENOMINAZIONE ED OGGETTO

Questi IFO hanno aderito, quale Ente utilizzatore, alla gara Regionale per l'appalto del "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI", la cui aggiudicazione è stata approvata con la Determinazione Regionale n. G04268 del.19 aprile 2021

Il Lotto 3 relativo a questi IFO è stato aggiudicato alla ATI Consorzio Integra (mandataria) – Soc. Mugnai (mandante).

Gli IFO, in qualità di Commitente del lotto 3, ha acquisito tutta la documentazione necessaria al governo dell'appalto consistente in:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico e sui allegati dal n. 1 al n16
- Convenzione Lotto 3
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica
- Listino prezzi offerta economica

DURATA

Durata 8 anni - non ci sono opzioni per altre durate: l'avvio dei singoli servizi è adattabile alla scadenza dei contratti in essere per ciascuna delle Strutture interessate.

IMPORTO

L'importo contrattuale è di €28.688.041,00 (+IVA) di cui	
Per le prestazioni a canone	24.578.186,43
Per le prestazioni integrative extracanone	4.109.854,56

Il corrispondente importo annuo è di €.3.586.005,12 (+IVA) di cui
 Per le prestazioni a canone 3.072.273,30
 Per le prestazioni integrative extracanone 513.731,82

Si rappresenta che l'importo del Multiservizio Regionale risulta essere più economico di circa il 23% rispetto alla attuale Convenzione MIES esercita dal 2014 ad oggi.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI

Il Multiservizio Regionale ricomprende i seguenti servizi manutentivi e gestionali:

- servizio di manutenzione in regime di Global Service, con assunzione di responsabilità gestionale degli impianti presi in carico.
- presa in carico di tutte le tipologie impiantistiche (elettrico, idraulico, condizionamento, termico, elevatori, antincendio, elettrico speciali), mentre solo il MSR prevede anche la manutenzione dell'impianto gas medicali.
- fornitura del vettore energetico per il riscaldamento (gas metano).

Elenco analitico e descrizione dei servizi

A	Attività	Descrizione attività
A	Gestione complessiva	Attività di governo; Costituzione dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo; Supporto gestionale.
B	Servizio energia	
<i>B1</i>		Fornitura del combustibile o energia primaria
<i>B2</i>	Manutenzione impianti di climatizzazione	Esercizio e conduzione degli impianti di climatizzazione, invernale ed estiva
C	Manutenzione impianti elettrici	Esercizio e conduzione degli impianti elettrici, degli impianti speciali e apparecchiature elettriche – Verifiche
D	Manutenzione impianti idrici e gas medicali	Esercizio e conduzione impianti idrici e gas medicali – Verifiche
E	Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio	Esercizio e conduzione impianti antincendio e dei dispositivi di sicurezza, nonché delle protezioni passive
F	Manutenzione impianti elevatori	Esercizio e conduzione impianti elevatori
G	Manutenzione altri impianti	Esercizio e conduzione di impianti vari

H	Manutenzioni extracranone	Interventi di riparazione non compresi nei canoni di manutenzione e interventi di adeguamento impiantistico e normativo
I	Efficientamento energetico ed impiantistico	

Considerazioni per la comparazione rispetto alle Convenzioni Consip MIES e MIES2

A differenza dei capitolati MIES e MIES2, predisposti per strutture ospedaliere “medie” sul territorio nazionale, il capitolato tecnico del MSR è stato predisposto dalla Regione Lazio in collaborazione con gli Uffici Tecnici delle strutture ospedaliere oggetto della Convenzione e, quindi, risponde da subito alle specifiche esigenze operative delle strutture ospedaliere stesse, senza bisogno sostanziali integrazioni post aggiudicazione.

In particolare, per il lotto di competenza IFO, nel capitolato del MSR sono già previste sia le dotazioni impiantistiche che i presidi operativi secondo le peculiari e specifiche esperienze e necessità di questi IFO.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACRANONE

La convenzione MSR prevede un plafond annuale di €.413.731,82 (+IVA) per la esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extracranone a costi contabilizzati con il ribasso offerto in fase di gara coem da seguente schema:

- 35% sul prezzario Regione Lazio
 - 40% sul prezzario DEL.
 - 95% sulla maggiorazione (SG&UD) della voce mano d'opera
- Esaurito tale plafond l'impresa non è obbligata ad applicare le condizioni contrattuali, ma è necessario procedere ad una rinegoziazione dei termini. Non è prevista l'applicazione di franchigia.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La Convenzione prevede un importo per la esecuzione di interventi di riqualificazione e/o efficientamento energetico, atti alla diminuzione delle fonti energetiche primarie consumate per la gestione degli impianti della struttura ospedaliera e per la diminuzione di TEP utilizzate durante l'esercizio.

Il costo di realizzazione di questi interventi è completamente a carico dell'Assuntore. Inoltre sono sempre a carico dell'Assuntore tutti gli oneri per gli incarichi professionali e per la messa in esercizio degli impianti realizzati. La tipologia degli interventi sarà concordata con l'Appaltatore in base alle esigenze specifiche degli IFO.

Il Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico
(Ing. Francesco Proietto)



UOC PATRIMONIO E TECNICO

Oggetto: Multiservizio Tecnologico Regionale – Atto integrativo e di specificazione all'ordinativo di fornitura

Questi IFO hanno aderito, quale Ente utilizzatore, alla gara Regionale per l'appalto del servizio cosiddetto Multiservizio Tecnologico, la cui aggiudicazione è stata approvata con la Determinazione Regionale n. G04268 del 19 aprile 2021.

Il Lotto 3 relativo a questi IFO è stato aggiudicato alla ATI Consorzio Integra (mandataria) – Soc. Mugnai (mandante). La durata dell'appalto è di 8 anni e l'importo presunto è di €.28.688.041,00 (+IVA)

Gli IFO, in qualità di Committente del lotto 3, ha acquisito tutta la documentazione necessaria al governo dell'appalto consistente in:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico e sui allegati dal n.1 al n16
- Convenzione Lotto 3
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica
- Listino prezzi offerta economica

Il presente atto integrativo e di specificazione all'Ordinativo risulta necessario per evidenziare e concordare possibili variazioni nella modalità di erogazione del servizio, necessarie per migliorare l'efficienza dello stesso alla realtà operativa degli IFO nella sua configurazione attuale, atteso che la documentazione di gara fissava l'entità e caratteristiche del servizio all'anno 2019.

Si descrivono di seguito gli argomenti oggetto di specificazione.

I- Personale in servizio

In relazione al personale che l'Appaltatore è tenuto a porre in servizio, per il quale sia il capitolato di gara che l'offerta tecnica, esprime in termini FTE (Full Time Equivalent), al fine di fissare in maniera inequivocabile il numero dei tecnici impiegati nelle manutenzioni programmate ed a guasto e nei presidi che devono essere fisicamente presenti presso la Struttura Sanitaria, si riassume quanto segue:

- dal lunedì al venerdì

- orario diurno 8-17:
 - o 1 referente di commessa, 1 referente locale, 1 capotecnico elettrico, 1 capotecnico termoidraulico, 1 capotecnico elevatori e altri impianti.
 - o 13 tecnici contemporanei (6 elettricisti, 7 tra termoidraulici ed antincendio)
 - o 1 presidio ascensorista
- presidio h24:
 - o 4 tecnici contemporanei (1 addetto sala controllo, 1 elettricista, 1 termoidraulico, 1 conduttore centrale termica)
- sabato e festivi:
 - presidio h24:
 - o 4 tecnici contemporanei (1 addetto sala controllo, 1 elettricista, 1 termoidraulico, 1 conduttore centrale termica)
 - 1 presidio ascensorista sarà presente solo il sabato in orario diurno 8-17

Si specifica che, in ogni caso il numero minimo del personale tecnico (al netto del personale addetto alla gestione della commessa) presente nei giorni feriali (orario diurno) non può essere inferiore :

- personale di presidio h24: n.4 unità
- personale di presidio ascensori: n. 1 unità
- personale addetto alla manutenzione predittiva, secondo il programma predisposto dall'Appaltatore, ma comunque mai inferiori a 8 unità.

Il personale addetto alla manutenzione a guasto può variare in funzione delle richieste di intervento le quali, comunque, devono essere evase secondo le tempistiche contrattuali.

La manutenzione extracanea non può essere eseguita con personale addetto alla manutenzione ordinaria predittiva e a guasto.

2- Impianto gas medicali.

Allo scopo di chiarire il cd "limite di batteria" per il servizio di manutenzione dei gas medicali, si specifica che il servizio dovrà estendersi dalle centrali gas medicali compressi Ossigeno, protossido di azoto, aria medicinale e aspirazione endocavitaria (vuoto), fino a tutte le unità terminali di tutta la struttura sanitaria, fatta eccezione per il serbatoio O2 liquido e suoi accessori, Serbatoio N2 liquido e suoi accessori e Miscelatore per aria medicinale ovvero per gli tutti gli apparati forniti in comodato d'uso dall'appaltatore del servizio di fornitura gas medicinali e logistica dei recipienti mobili gassosi.



Il servizio di manutenzione per quanto sopra, al netto delle eccezioni, non genera alcuna interferenza con altro operatore economico, ovvero con il fornitore dei gas medicinali.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare analisi quali-quantitative sui gas medicinali che transitano nell'impianto, allo scopo di verificare l'eventuale alterazione dei gas stessi eventualmente causata dall'impianto medesimo. Le analisi saranno effettuate a cadenza semestrale o a richiesta della SA.

3- Impianto di climatizzazione

La struttura sanitaria ospita la BTMS (Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico) i quali ambienti a sterilità controllata sono oggetto di uno specifico protocollo di gestione sanitaria e tecnica. Per questo motivo l'intera struttura della BTMS è oggetto di un contratto di manutenzione tecnica con un OE specializzato. Tale contratto include anche la UTA (Unità di Trattamento Aria), la quale, pertanto, è esclusa dal servizio di manutenzione del con la ATI Consorzio Integra-Mugnai.

4- Impianto TVCC

Le telecamere e gli apparati di ricezione, registrazione e visione dell'impianto TVCC per la sicurezza (sorveglianza) degli IFO è attualmente affidato a ditta specializzata e pertanto è escluso dal servizio di manutenzione del con la ATI Consorzio Integra-Mugnai.

5- Porte automatiche

Tutte le porte a movimentazione automatica sono incluse nel contratto di manutenzione, comprese le porte dei bunker di radioterapia, medicina nucleare, locali TAC, PET, RX.

6- Gas tecnici e aria compressa

L'impianto di produzione e distribuzione dei gas tecnici ed aria compressa, per qualsiasi utilizzo, è ricompreso nel contratto di manutenzione. In particolare si specifica che sono ricompresi anche tutti i compressori aria utilizzata a qualsiasi titolo.

7- Implementazione BIM e Sistema Informativo

Le parti concordano che le attività di implementazione del BIM e, in generale, del Sistema Informativo per la gestione della Commessa così come offerta dall'Appaltatore in sede di gara, necessita di apparecchiature Hardware e Software adeguate alle nuove esigenze che dovranno essere fornite al personale dell'Ufficio di Direzione Esecuzione Contratto della SA. La strumentazione HW e SW, le cui caratteristiche tecniche sono in allegato, saranno fornite dall'Appaltatore entro 60 gg dall'avvio del servizio, sono già ricomprese nell'onere economico dei canoni ordinari e quindi non generano alcun costo aggiuntivo per la SA.

Le parti concordano che, a seguito della trasmissione dei profili di consumo energetico gas ed elettrico degli IFO, la ATI si impegna a presentare un progetto di fattibilità tecnico economica per l'installazione di impianti atti all'efficientemente energetico, anche in termini di rigenerazione, da realizzarsi nell'ambito degli oneri contrattuali di pari argomento.

Gli IFO pur mantenendo le caratteristiche peculiari del servizio, si riservano di porre in atto modifiche di dettaglio alla distribuzione e quantità dei servizi e del personale afferente agli stessi, nei limiti consentiti dalla legge. Ciò allo scopo di rendere il servizio aderente alle eventuali variazioni della struttura sanitaria, sia per quanto riguarda l'infrastruttura che l'erogazione del servizio sanitario.

Letto ed approvato in data *29 Novembre 2021*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

La ATI: Consorzio Integra - Mugnai Spa



Il RUP
Ing. Francesco Proietto



Codice	Servizio	Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo offerto € Iva esclusa	Valore € Iva esclusa
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B1)						
B1	Fornitura combustibile o energia primaria	kWh	Canone per la fornitura di combustibile o energia primaria	12389033,3	0,04065	503.614,2036
Totale canone per la fornitura dei vettori energetici (CB1)						503.614,2036
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)						
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	Canone annuo per la manutenzione delle centrali termiche, comprensiva di tutte le apparecchiature presenti, determinato dal numero delle caldaie presenti per taglia di potenza		192,32500	
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie		1	1570,00000	1.570,0000
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie			3532,50000	
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiore a 1000 kW	n.ro caldaie		4	6201,50000	24.806,0000
B2.02.11	Solare termico	kW	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base della potenza nominale dell'impianto		9,81250	
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di serbatoi	6	486,70000	2.920,2000
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di scambiatori per taglia di potenza		204,10000	
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori			408,20000	
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori		1	628,00000	628,0000
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di generatori	2	3297,00000	6.594,0000
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici			274,75000	
B2.03.01	Conduzione cogeneratore	ore	Canone annuo per la gestione amministrativa-fiscale della centrale di cogenerazione determinato sulla base delle ore di funzionamento dell'impianto		0,94200	

B2.03.02/03/04/05/06	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	Canone annuo per la manutenzione della centrale di cogenerazione determinato sulla base delle ore di funzionamento dell'impianto per taglia di potenza termica		18,84000	
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	Canone annuo per la manutenzione delle centrali frigorifere compresa di tutte le apparecchiature presenti, determinato dal numero delle gruppi presenti per taglia di potenza	7	1138,25000	7.967,7500
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero		4	2041,00000	8.164,0000
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero		0	3297,00000	0,0000
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero		4	5102,50000	20.410,0000
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative		4	3297,00000	13.188,0000
B2.01 -B2.05 -B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda		Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori e della rete di distribuzione determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	114776	0,98125
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	Canone annuo per manutenzione del terminale o comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di terminali	1590	102,05000	162.259,5000
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	Canone annuo per manutenzione del terminale o comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di terminali	4	77,71500	310,8600
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	Canone annuo per manutenzione dell'impianto o comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di unità interne	124	60,05250	7.446,5100
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	Canone annuo per manutenzione dell'impianti comprensivo di tutti gli accessori, delle misure e delle analisi determinato sulla base del numero di unità	93	1962,50000	182.512,5000
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	Canone annuo per manutenzione dell'impianti comprensivo di tutti gli accessori, delle misure e delle analisi, dei filtri assoluti a bordo macchina e a terminale; determinato sulla base del numero di unità	14	3807,25000	53.301,5000

B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	Canone annuo per manutenzione dei filtri a carbone delle UTA determinato sulla base del numero di cartucce presenti nel filtro	2	33,75500	67,5100
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	Canone annuo per la manutenzione della rete di distribuzione aeraulica determinato sulla base della superficie lorda climatizzata (cioè dove presenti ricambi d'aria)	90465	0,98125	88.768,7813
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	Prezzo per ogni analisi eseguita	300	89,49000	26.847,0000
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi		18	89,49000	1.610,8200
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi		18	58,87500	1.059,7500
	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	Canone annuo per il presidio di centrali termiche con produzione di vapore (cfr. Disciplinare tecnico) comprensivo del personale necessario per coprire il servizio h24/365	1	259638,75000	259.638,7500

B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di celle frigorifere	1	12952,50000	12.952,5000
	Presidio emergenze (termoidraulico)	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)	Canone annuo per il presidio emergenze termoidraulico comprensivo del personale necessario per coprire il servizio (17.00-8.00 nei feriali, sabato domenica e festivi)	1	194729,06250	194.729,0625
B2.04.05	Assorbitori	Numero assorbitori	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base del numero di assorbitori		2726,21080	
Totale canone per la manutenzione impianti di climatizzazione (CB2)						1.190.376,9438
Manutenzione Impianti elettrici (C)						
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	Canone annuo per manutenzione dell'impianto di distribuzione elettrica (con esclusione dei soli impianti remunerati con specifici canoni) determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	114776	€ 1,0598	121.633,8660
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	Canone annuo per manutenzione dell'impianto di illuminazione esterna comprensivo di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di corpi illuminanti esterni	132	€ 40,8200	5.388,2400
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di posti letto serviti dall'impianto	284	€ 31,4000	8.917,6000
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di centrali di gestione	106	€ 36,1100	3.827,6600
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di apparecchiature e accessori determinato sulla base della superficie lorda coperta dall'impianto	4000	€ 0,2748	1.099,0000
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas - allagamento	n.ro impianti	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di impianti (centralina e rilevatori)		€ 36,5025	

C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	Canone annuo per manutenzione dell'impianto di illuminazione esterna comprensivo di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di corpi illuminanti esterni		€ 39,2500	
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	Canone annuo per manutenzione delle cabine di trasformazione comprensive di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di trasformatori	6	€ 545,5750	3.273,4500
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	Canone annuo per manutenzione degli impianti comprensivi di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di rifasatori	8	€ 361,1000	2.888,8000
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	Canone annuo per manutenzione degli impianti comprensivi di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di gruppi elettrogeni per fascia di potenza		€ 1.558,2250	
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni		1	€ 1.805,5000	1.805,5000
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni		2	€ 2.088,1000	4.176,2000
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni		2	€ 2.198,0000	4.396,0000
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorritore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	Canone annuo per manutenzione degli impianti comprensivi di apparecchiature e accessori determinato sulla base del numero di gruppi di continuità per fascia di potenza	1	€ 262,9750	262,9750
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità		27	€ 1.091,1500	29.461,0500
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità		3	€ 1.361,9750	4.085,9250
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità		2	€ 1.361,9750	2.723,9500

C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorritore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità		2	€ 1.530,7500	3.061,5000
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base di potenza di picco		€ 8,7920	
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	Canone annuo per le verifiche elettriche dei locali ad uso medico determinato sul numero dei locali	563	€ 90,2750	50.824,8250
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori e della rete di distribuzione determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	114776	€ 0,1256	14.415,8656
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine	Canone annuo per manutenzione delle cabine di smistamento di media tensione (i.e. le cabine che dalla cabina di consegna smistano le linee di media tensione alle cabine di trasformazione MT/BT) comprensive di tutti gli apparati ed accessori determinato sulla base del numero di cabine	2	€ 1.570,0000	3.140,0000
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di varchi e di marcatempo	6	€ 109,9000	659,4000
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di elisuperfici		€ 2.598,3500	
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)	Canone annuo per il presidio per telecontrollo e gestione emergenza (cfr. Disciplinare tecnico) comprensivo del personale necessario per coprire il servizio h24/365	1	€ 259.638,7500	259.638,7500
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)	Canone annuo per il presidio emergenze (cfr. del Disciplinare tecnico) comprensivo del personale necessario per coprire il servizio	1	€ 194.729,0625	194.729,0625
C2.21	Impianto di trasporto pneumatico	n.ro stazioni	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori e della rete di distribuzione determinato sulla base del numero di stazioni di consegna/invio		€ 1.153,9500	

C2.22	Tornelli	n.ro tornelli	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di tornelli		€ 43,2771	
<i>Totale canone per la manutenzione impianti elettrici (CC)</i>						
<i>Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)</i>						720.409,6191
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	Canone annuo per manutenzione della centrali comprensivo di tutti gli accessori ed apparati determinato sulla base del numero di vasche di riserva idrica (in caso di frazionamento in serbatoi fino a 3 m3 si considera il numero di centrali)	2	€ 1.884,0000	3.768,0000
D2.02.07	Impianto clorazione continua acqua prevenzione legionella	n. impianti	Canone annuo per manutenzione degli impianti di clorazione continua determinato sulla base del numero di impianti	3	455,3000	1.365,9000
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori e apparati determinato sulla base del numero di addolcitori	3	942,0000	2.826,0000
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori e apparati determinato sulla base del numero di impianti di apparecchiature di osmosi	2	1.373,7500	2.747,5000
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori e apparati determinato sulla base del numero di impianti di trattamento		5.730,5000	
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	Canone annuo per manutenzione dell'impianto di distribuzione idrico sanitaria determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	114776	0,5495	63.069,4120
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	Canone annuo per manutenzione dell'impianto con esclusione delle analisi sulla legionella, determinato sulla base del numero di impianti		4.474,5000	
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	Prezzo per ogni analisi eseguita	94	27,4750	2.582,6500
D3.02	Trattamento acqua dialisi - anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di centrali di trattamento		14.287,0000	

D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	Canone annuo per manutenzione del filtro al terminale determinato sulla base del numero di terminali dotati di filtro	5	137,3750	686,8750
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	Canone annuo per manutenzione del filtro determinato sulla base del numero di filtri in linea		455,3000	
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicali	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di centrali di decompressione gas medicali (primo stadio)	8	6.201,5000	49.612,0000
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di centrali di produzione del vuoto (indipendentemente dal numero di pompe di vuoto)	1	2.355,0000	2.355,0000
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di centrali di produzione aria medicale (indipendentemente dal numero di compressori)	1	10.205,0000	10.205,0000
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	Canone annuo per manutenzione dell'impianto di distribuzione e terminali, comprensivo di apparati e accessori, determinato sulla base del numero di prese terminali di aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.	2300	10,9115	25.096,4500
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di terminali di evacuazione	28	28,2600	791,2800
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di impianti di monitoraggio gas anestetici	1	3.336,2500	3.336,2500
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di riuniti dentistici		274,7500	

D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di centrali di produzione aria compressa tecnica (indipendentemente dal numero di compressori)	2	1.091,1500	2.182,3000
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di analisi accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di piscine	0	13.345,0000	0,0000
Totale canone per la manutenzione impianti idrici e gas medicali (CD)						170.624,6170
<i>Manutenzione impianti e apparecchiature</i>						
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	Canone annuo per manutenzione delle compartimentazioni e delle serrande tagliafuoco determinato sulla base della superficie lorda degli immobili dove presenti compartimentazioni antincendio	107262	0,1413	15.156,1206
E2.01 - E2.04 - E2.05	impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base della superficie lorda servita	100203	0,5495	55.061,5485
E1.04 - E1.05	segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	Canone annuo per manutenzione di segnaletica e vie di esodo determinato sulla base della superficie lorda degli immobili	114776	0,0942	10.811,8992
E2.02	illuminazione di emergenza	m2 superficie lorda	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	114776	0,1884	21.623,7984
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	Canone annuo per manutenzione delle porte tagliafuoco determinato sulla base del numero di porte	827	28,2600	23.371,0200
E1.02	Estintori	n.ro estintori	Canone annuo per manutenzione degli estintori determinato sulla base del numero di estintori	726	8,6350	6.269,0100
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base del numero di evacuatori di fumo	15	72,2200	1.083,3000

E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	Canone annuo per la gestione/manutenzione/aggiornamento del sistema (hardware e software) di supervisione degli impianti antincendio. Si intendono per sistemi di supervisione quelli dotati di server e mappe grafiche. Le centrali sono incluse nei canoni dei relativi impianti. Il Canone annuo è determinato sulla base del numero di punti supervisionati	1	1,9625	1,9625
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di centrali di pressurizzazione (indipendentemente dal numero di pompe)	1	2.276,5000	2.276,5000
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	Canone annuo per manutenzione della rete idrica e dei relativi terminali determinato sulla base del numero di idranti e naspi	261	19,0755	4.978,7055
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro bombole	Canone annuo per manutenzione dell'impianto comprensivo di accessori e apparecchiature determinato sulla base del numero di bombole	30	136,1975	4.085,9250
E3-03/09	Impianti di spegnimento a sprinkler o watermist	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler o watermist	Canone annuo per manutenzione dell'impianto compresa la rete idrica e dei relativi terminali determinato sulla base della superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler o watermist		0,4710	
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma	n. impianto	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base del numero di impianti di spegnimento a schiuma		361,1000	
E3.07	Estrattori e pressurizzatori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori/pressurizzatori	Canone annuo per manutenzione dell'estrattori/pressurizzatori determinato sulla base del numero di estrattori/pressurizzatori	1	227,6500	227,6500
E3.05 - E3.08	Impianti di spegnimento aerosol di sali di potassio	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti a Sali di potassio	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base della superficie netta dei locali serviti da impianti a Sali di potassio	1	1,5308	1,5308
Totale canone per la manutenzione impianti antincendio (CE)						144.948,9705

**Manutenzione impianti
elevatori (E)**

F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	Canone annuo per manutenzione dell'impianto elevatore, determinato sulla base del numero di elevatori per fasce di numero fermate	16	1.334,5000	21.352,0000
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori		16	1.530,7500	24.492,0000
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori		13	1.727,0000	22.451,0000
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base del numero di servoscala	1	235,5000	235,5000
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici	Canone annuo per manutenzione dell'impianto determinato sulla base del numero di piattaforme	0	745,7500	0,0000
	Presidio emergenze (ascensorista)	n. unità (lun-sab 8.00-17:00)	Canone annuo per il presidio degli impianti di sollevamento comprensivo del personale necessario per coprire il servizio dalle ore 8:00 alle ore 17.00 (lun-sab)	1	74.575,0000	74.575,0000
Totale canone per la manutenzione impianti elevatori (CF)						143.105,5000

**Manutenzione altri
impianti (G)**

G1.01.02 - G2.05 - G2.06	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro	Canone annuo per la manutenzione delle fosse biologiche > 5 mc, delle vasche di prima pioggia e dei disoleatori determinato in base al numero di impianti	4	1.962,5000	7.850,0000
G2.04	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di smaltimento di liquidi autoptici determinato in base al numero di impianti	1	2.841,7000	2.841,7000
G2.07	Impianto smaltimento liquidi autoptici	n.ro impianto	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di smaltimento di liquidi radioattivi determinato in base al numero di impianti	1	2.355,0000	2.355,0000
G1.01.04	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di sollevamento acque nere e chiare determinato in base al numero di impianti (indipendentemente dal numero di pompe)	6	286,5250	1.719,1500
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	Canone annuo per la manutenzione di cancelli e sbarre motorizzati determinato in base al numero di cancelli/sbarre motorizzati	6	227,6500	1.365,9000
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	Canone annuo per la manutenzione di porte automatiche per bunker radioprotettivo determinato in base al numero di porte	12	286,5250	3.438,3000

G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto	Canone annuo per la manutenzione di porte automatiche e portoni sezionali determinato in base al numero di porte automatiche/portoni sezionali	12	1.884,0000	22.608,0000
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	Canone annuo per la manutenzione delle linee vita e sistemi di ancoraggio determinato in base al numero di sistemi anche se costituiti da più componenti	20	192,3250	3.846,5000
G2.08	Impianto dechlorazione (piazola rifiuti)	n.ro impianto	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di dechlorazione determinato in base al numero di impianti		1.138,2500	
G2.03	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di smaltimento reflui infetti di laboratorio determinato in base al numero di impianti		2.841,7000	
G2.09	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui determinato in base al numero di impianti		2.355,0000	
G1.01.03	Fosse biologiche fino a 5 mc	n.ro	Canone annuo per la manutenzione delle fosse biologiche fino a 5 mc, determinato in base al numero di impianti		188,4000	
G2.10	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di Disinfezione a ipoclorito di sodio determinato in base al numero di impianti		471,0000	
G2.11	pozzi di captazione da falda	n. pozzi	Canone annuo per la manutenzione dei pozzi di captazione falde determinato in base al numero di pozzi	1	454,3659	454,3659
G3.01	Impianti di sollevamento e clorazione reflui	n. impianti	Canone annuo per la manutenzione degli impianti di sollevamento e clorazione reflui determinato in base al numero di impianti		20.606,2500	
Totale canone per la manutenzione altri impianti (CG)						46.478,9159

Canone per la gestione (A)

A	Governo della commessa (call center, reperibilità, supporto gestionale)	Percentuale su canone manutentivo (B2+C+D+E+F+G)	Canone annuo per la gestione della commessa determinato come percentuale sul Canone annuo manutentivo		3,925%	94.825,8242
A	Rilievi architettonici	m2	Canone annuo per l'effettuazione dei rilievi determinato sulla base dei metri quadri lordi degli immobili/ porzioni di immobili oggetto di rilievo	114776	0,0550	6.306,9412
A	Rilievi impiantistici	m2	Canone annuo per l'effettuazione dei rilievi determinato sulla base dei metri quadri lordi degli immobili/ porzioni di immobili oggetto di rilievo	114776	0,0471	5.405,9496
A	Costituzione anagrafica tecnica	m2	Canone annuo per la costituzione dell'anagrafica tecnica determinato sulla base dei metri quadri lordi degli immobili/ porzioni di immobili oggetto di anagrafica	114776	0,1021	11.712,8908
A	Implementazione sistema informativo	m2	Canone annuo per l'implementazione e gestione del sistema informativo determinato sulla base dei metri quadri lordi degli immobili oggetto del contratto	114776	0,0942	10.811,8992
A	Restituzione grafica con BIM	m2 (costo una tantum)	Prezzo per la restituzione in BIM di immobili/porzioni di immobili	114776	1,6485	189.208,2360
Totale canone per la gestione (CA)						318.271,7410

NELLA PIATTAFORMA PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Canone per la gestione complessiva (CA)		1.221.716,2762
Canone per il servizio energia-fornitura del combustibile o energia primaria (CB1)		4.028.913,6292
Canone per il servizio energia- Manutenzione impianti di climatizzazione (CB2)		9.523.015,5500
Canone per la manutenzione impianti elettrici (CC)		5.763.276,9528
Canone per la manutenzione impianti idrici e gas medicali (CD)		1.364.996,9360
Canone per la manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (CE)		1.159.591,7636
Canone per la manutenzione impianti elevatori (CF)		1.144.844,0000
Canone per la manutenzione altri impianti (CG)		371.831,3268
Valore canone Totale CTOT= CA+CB1+CB2+CC+CD+CE+CF+CG		24.578.186,4345
Valore massimo manutenzione extracanone e prestazioni integrative		4.109.854,5611

Importo canone annuo		3.072.273,30
Importo medio annuo manutenzioni extracanone e prestazioni integrative		513.731,82